



PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

«POLITICHE DI WELFARE SOCIALE REGIONALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
ALLA VITA INDIPENDENTE E ALL'INCLUSIONE SOCIALE
DI TUTTE LE PERSONE CON DISABILITÀ»



voglio vivere come dico io
in città, casa, scuola, ufficio, parco

ARTICOLO 1 PRINCIPI E FINALITÀ

Regione Lombardia riconosce e promuove il diritto fondamentale alla vita indipendente e all'inclusione nella società, così come sancito dall'art. 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

A tale fine adotta misure efficaci ed adeguate per facilitare l'effettivo godimento del diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società con la stessa libertà di scelta delle altre persone; tale diritto deve essere garantito a tutte le persone che si trovano in situazioni di menomazione o compromissione funzionale, incluse quelle che richiedono un maggiore sostegno e supporto nell'espressione delle proprie preferenze.

Regione Lombardia disconosce ogni pratica di contenzione intesa come modalità di limitazione meccanica, farmacologica, ambientale e delle possibilità di movimento spontaneo ed autonomo di ciascuna persona.

Il Progetto individuale di vita indipendente costituisce lo strumento attraverso il quale vengono attivate le politiche di welfare sociale necessarie a garantire il diritto alla piena inclusione e partecipazione di tutte le persone con disabilità all'interno della società.

ARTICOLO 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

In virtù della presente Legge, Regione Lombardia riorganizza le politiche di welfare sociale che coinvolgono le persone con disabilità e che ricomprendono, nell'ambito delle competenze regionali, i servizi, le misure e i benefici riconducibili ad interventi di carattere sanitario, sociosanitario, socio-assistenziale, socio-educativo e di inclusione scolastica e lavorativa.

ARTICOLO 3 DESTINATARI

La presente Legge si applica alle persone con disabilità residenti nel territorio regionale, con durature compromissioni funzionali fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, ostacolate nella loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri, a causa dell'interazione con barriere di diversa natura, che:

- a) stiano completando il percorso della scuola secondaria di primo grado o abbiano compiuto 14 anni;
- b) siano in possesso di una certificazione di invalidità civile uguale o maggiore del 46% o equivalente, ovvero di una certificazione di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992.

Le misure previste dalla presente Legge non possono essere condizionate in ragione della tipologia di compromissione funzionale, del livello di intensità del bisogno di sostegno, nonché del reddito e del patrimonio disponibili.

ARTICOLO 4 PROGETTO INDIVIDUALE DI VITA INDIPENDENTE

Ogni persona con disabilità è titolare del proprio Progetto individuale di vita indipendente, ne decide i contenuti e ha diritto di essere supportata nella definizione dello stesso, secondo quanto previsto dalla presente Legge.

Il Progetto individuale di vita indipendente viene redatto sulla base delle preferenze e degli obiettivi della persona con disabilità, delle sue condizioni di vita e dei suoi bisogni.

Il Progetto individuale di vita indipendente può essere oggetto di modifiche su richiesta della persona con disabilità o del suo rappresentante legale.

Eventuali limitazioni nella possibilità di autodeterminazione non possono giustificare interventi di sostituzione delle decisioni della persona con disabilità. In questa prospettiva, devono essere attivate tutte le risorse e le competenze necessarie affinché la volontà e le preferenze della persona possano emergere, ed anche essere riconosciute e valorizzate. A tale fine, amministratori di sostegno, curatori e tutori assicurano che il Progetto individuale di vita indipendente sia rispettoso della volontà della persona con disabilità.

Il Progetto individuale di vita indipendente assicura il diritto della persona con disabilità ad abitare, lavorare, coltivare i propri interessi e vivere le relazioni sociali senza limitazioni. Deve, inoltre, garantire le necessarie modifiche ambientali e culturali per la piena inclusione sociale della persona con disabilità.

Il Progetto individuale di vita indipendente si articola nei seguenti ambiti e dimensioni della vita adulta:

- istruzione, lavoro, occupazione;
- casa, abitazione;
- vita sociale, culturale e affettiva.

Nella predisposizione del Progetto individuale di vita indipendente si tiene conto del complesso dei bisogni e degli eventuali interventi di sostegno, anche di carattere assistenziale e sanitario, necessari per l'inclusione nei vari ambiti di vita.

Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 328 del 2000, dell'art. 6 della legge regionale n. 3 del 2008 e della legge regionale n. 15 del 2016, il Comune di residenza predispone il Progetto individuale di vita indipendente, in raccordo e collaborazione con l'ASST.

Entro 60 giorni dalla richiesta del Progetto individuale di vita indipendente, il Comune deve garantire l'attuazione di quanto previsto dalla presente Legge.

Per la redazione del Progetto individuale di vita indipendente, il Comune si avvale del sostegno dell'Agenzia per la Vita indipendente, di cui agli artt. 8 e ss. della presente Legge.

Il Progetto individuale di vita indipendente deve essere sottoscritto o comunque approvato secondo le modalità comunicative consentite dalle specifiche compromissioni dalla persona con disabilità e da chi eventualmente la rappresenta; è inoltre necessario che sia sottoscritto dal Comune di residenza, unitamente agli altri Enti pubblici o privati coinvolti.

Nella fase di redazione del Progetto individuale di vita indipendente, il Comune di residenza coopera con l'Agenzia per la vita indipendente per il necessario coinvolgimento degli enti del sistema sociosanitario regionale, delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni preposte a favorire l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, al fine di consentire che gli specifici ambiti di intervento dei diversi enti siano parte integrante del Progetto individuale di vita indipendente e con esso coerenti.

Le misure contenute nel Progetto individuale di vita indipendente sono vincolanti per tutti i soggetti coinvolti.

ARTICOLO 5

VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E COPROGETTAZIONE

La definizione del Progetto individuale di vita indipendente deve essere effettuata a seguito di valutazione multidimensionale, che costituisce il presupposto del percorso di coprogettazione attraverso il quale devono emergere aspettative, desideri, preferenze e bisogni della persona con disabilità.

La valutazione multidimensionale deve, inoltre, tenere presente il contesto di vita della persona con disabilità, così come le sue condizioni di salute, i suoi limiti e le sue potenzialità.

La valutazione multidimensionale è attivata dall'Agenzia per la vita indipendente.

La valutazione multidimensionale coinvolge la persona con disabilità, l'ASST territoriale e gli operatori di area sociale ed educativa afferenti al Comune di residenza, nonché i familiari e gli eventuali amministratori di sostegno, curatori o tutori.

Al fine della redazione del progetto individuale per la vita indipendente, le Unità di valutazione multidimensionale già attive nelle ASST si dotano di strumenti adeguati ed efficaci per favorire l'espressione della volontà e delle preferenze della persona con disabilità, utilizzando opportune strategie dialogiche di coprogettazione.

La modalità di attuazione della valutazione multidimensionale per i Progetti individuali di vita indipendente, prevista dalla presente Legge, sostituisce per le persone coinvolte ogni altra modalità di valutazione multidimensionale richiesta per l'accesso ad altre specifiche misure di competenza regionale.

ARTICOLO 6 BUDGET DI PROGETTO

Il Budget di progetto viene elaborato dalla persona con disabilità con il sostegno dell'Agenzia per la vita indipendente ed è parte integrante del Progetto individuale di vita indipendente.

Il Budget di progetto definisce le risorse economiche, professionali e umane necessarie per garantire quanto previsto dal Progetto individuale di vita indipendente, ottimizzando l'uso integrato delle risorse, in una logica rispettosa dei principi di cui all'art. 1 della presente Legge.

Alla sua formazione concorrono tutte le risorse disponibili di carattere pubblico, privato e personale.

Integrano il Budget di progetto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti voci:

- le risorse per gli interventi domiciliari di natura sanitaria, sociale ed educativa;
- le risorse della rete delle Unità di offerta sociosanitarie, socio-assistenziali e socio-educative e agli interventi residenziali e semiresidenziali sperimentali degli Enti locali;
- i contributi e altri sostegni comunali destinati ai progetti individuali;
- le risorse derivanti dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS), dal Fondo nazionale per la Non Autosufficienza (FNA), dal fondo di cui alla legge n. 112 del 2016 e da quelle dedicate all'interno del Fondo Sociale Europeo (FSE);

- le risorse e gli interventi a sostegno dell'inclusione scolastica di carattere regionale, compresi quelli attivi presso le scuole secondarie di secondo grado e i centri di formazione professionale;
- le risorse e gli interventi a sostegno dell'inclusione lavorativa;
- ogni altro intervento di welfare sociale promosso da Regione Lombardia e dagli Enti locali;
- i trasferimenti monetari di tipo assistenziale, previdenziale e le risorse personali, così come quelle eventualmente messe a disposizione dai familiari, anche in termini di lavoro volontario, o quelle attivabili dalla comunità sociale di appartenenza.

Qualora il Progetto individuale di vita indipendente preveda l'uscita dai servizi residenziali, le risorse già impegnate dalla Regione e dagli Enti locali a sostegno della retta per le prestazioni di residenza sociosanitaria o socio-assistenziale rientrano a pieno titolo tra le risorse da destinare alla realizzazione del Progetto stesso.

Eventuali richieste di compartecipazione alla spesa di specifici servizi o eventuali limiti all'accesso a misure e benefici derivanti dalla capacità di spesa della persona non devono in ogni caso pregiudicare la realizzazione di quanto previsto dal Progetto individuale di vita indipendente.

ARTICOLO 7 ASSISTENZA PERSONALE

Ai fini della presente Legge, si intende per assistente personale chi svolge attività di assistenza personalizzata secondo quanto previsto dal Progetto individuale di vita indipendente nel rispetto delle forme contrattuali previste dalla normativa vigente in materia di lavoro.

In relazione all'espressione degli specifici bisogni della persona con disabilità, è sempre garantita la piena libertà nella scelta dell'assistente personale e delle modalità di espletamento dell'attività di assistenza.

La definizione del bisogno di assistenza personale e la sua quantificazione sono contenute nel Progetto individuale di vita indipendente sulla base della valutazione multidimensionale.

Concorrono al finanziamento di questo servizio le risorse disponibili per misure e servizi comparabili. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo le risorse derivanti del Fondo nazionale per la Non Autosufficienza e quelle del Fondo Nazionale Politiche Sociali.

ARTICOLO 8

AGENZIE PER LA VITA INDIPENDENTE

Sono istituite le Agenzie per la vita indipendente.

Le ATS attivano, entro 60 giorni dalla approvazione della presente Legge, un percorso di coprogettazione con le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, le rappresentanze degli Enti gestori, i Comuni, gli Ambiti sociali e le ASST territoriali volto a definire l'ambito territoriale di competenza di ogni Agenzia per la vita indipendente.

Le Agenzie assistono le persone con disabilità nella definizione del Progetto individuale di vita indipendente.

Le Agenzie offrono ascolto, accoglienza e orientamento anche alla rete di riferimento familiare delle persone con disabilità, alle amministrazioni comunali e alle istituzioni pubbliche e private.

Per la costituzione di ogni Agenzia i Comuni, gli Ambiti sociali e le ASST territoriali definiscono, entro 120 giorni dall'emanazione delle Linee guida di cui all'art. 13, un Accordo di programma territoriale della durata almeno triennale garantendo la partecipazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità.

Gli enti e i servizi che fanno parte del sistema sociosanitario regionale sono tenuti a collaborare, nel limite delle loro competenze, al buon funzionamento delle Agenzie e alla predisposizione e implementazione dei Progetti individuali di vita indipendente.

Le risorse necessarie per il funzionamento delle Agenzie derivano dal Fondo Sociale Regionale e da risorse materiali ed economiche proprie degli Enti locali, che verranno quantificate nell'accordo di programma.

ARTICOLO 9

AGENZIE PER LA VITA INDIPENDENTE - COMPOSIZIONE

Per poter garantire l'implementazione delle funzioni essenziali di supporto alla progettazione individuale per la vita indipendente e l'inclusione sociale delle persone con disabilità, in ogni Agenzia dovranno essere presenti e attivi:

- assistenti sociali;
- consulenti alla pari;
- educatori professionali.

Tutti gli operatori e i professionisti coinvolti devono acquisire specifiche competenze per sostenere la libera espressione della volontà delle persone con disabilità, anche in presenza di forte necessità

di sostegno e per favorire ogni forma possibile di coinvolgimento della comunità di appartenenza delle persone stesse.

A questo scopo è assicurato il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità.

ARTICOLO 10

AGENZIE PER LA VITA INDIPENDENTE - ATTIVITÀ

Le Agenzie per la vita indipendente svolgono attività di supporto alla progettazione e di accesso unico alla rete dei servizi, nonché di promozione della cultura dell'inclusione.

In particolare le Agenzie si occupano di:

- a. prendere in carico la richiesta di Progetto individuale di vita indipendente, per conto dell'insieme della rete di servizi pubblici dell'area sanitaria, sociale ed educativa del territorio;
- b. fornire sostegno all'espressione di desideri, preferenze, obiettivi della persona con disabilità, tenendo conto delle specifiche esigenze legate alle diverse fasi della vita;
- c. attivare e condividere la valutazione multidimensionale;
- d. assistere la persona con disabilità nella predisposizione del Progetto individuale di vita indipendente e del relativo Budget di progetto;
- e. attivare tutte le risorse disponibili (pubbliche e private, personali, familiari e comunitarie, formali e informali);
- f. monitorare, valutare e revisionare i Progetti individuali di vita indipendente;
- g. fornire sostegno per gli adempimenti di carattere amministrativo, anche tramite accordi con centri e servizi dedicati;
- h. sostenere la progettazione di interventi volti a migliorare la complessiva accessibilità dell'alloggio, del contesto abitativo e urbano, anche tramite accordi con centri e servizi dedicati;
- i. fornire supporto alla formazione dei diversi operatori coinvolti nei progetti, all'informazione delle persone con disabilità e familiari e alla sensibilizzazione della comunità;
- j. mettere a disposizione, su richiesta dell'interessato, il servizio di gestione del progetto ("Project management"), anche attraverso l'individuazione di operatori sociali che possano affiancarsi alla persona con disabilità nell'implementazione di quanto previsto dal Progetto individuale di vita indipendente e coordinare gli interventi dei diversi enti coinvolti.

Le Agenzie promuovono iniziative per favorire l'attivazione e l'attrazione di ulteriori risorse.

Le Agenzie devono garantire a tutte le persone con disabilità uguaglianza e pari opportunità anche nell'accesso agli ambienti fisici, nonché alle informazioni e alle comunicazioni, in ogni loro forma.

ARTICOLO 11

UNITÀ DI OFFERTA SOCIOSANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI

Con la presente Legge si modifica l'art. 26 della legge regionale n. 33 del 2009, e successive modifiche, inserendo nel comma 5 i seguenti punti:

- f. interventi delle unità di offerta sociosanitarie e socio-assistenziali in cui sono inserite persone con disabilità che favoriscano il diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale delle persone con disabilità e inoltre garantiscano condizioni di vita tali da evitare l'isolamento o la segregazione delle stesse persone con disabilità;
- g. regole che presidino il funzionamento e il successivo controllo delle unità di offerta che riconoscano agli Enti gestori il necessario margine di flessibilità per permettere la realizzazione degli interventi definiti dal Progetto individuale di vita indipendente, anche considerando l'utilizzo di risorse e servizi diversi in grado di comporre una risposta adeguata al Progetto stesso;
- h. regole e interventi che garantiscano la formazione di ambienti di vita assimilabili a quelli familiari, il passaggio in condizioni ordinarie dell'abitare e la deistituzionalizzazione anche attraverso la riconversione delle risorse, comprese quelle di carattere sanitario, in favore di percorsi inclusivi.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge, la Giunta regionale, in collaborazione con gli Enti locali, le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e gli Enti gestori, realizza il processo di revisione del funzionamento e finanziamento delle unità di offerta sociosanitarie e socio-assistenziali per le persone con disabilità.

ARTICOLO 12

RISORSE INTEGRATIVE

Per l'attuazione della presente Legge, vengono stanziati 50 milioni di euro:

- 10 milioni di euro, da inserire annualmente nel Fondo Sociale Regionale, vincolati al funzionamento delle Agenzie per la vita indipendente, che trovano copertura sul capitolo 00.00.000.00000 del bilancio regionale;
- 40 milioni di euro, ad integrazione annuale del Fondo per la Non Autosufficienza, vincolati a sostegno dei costi dell'assistenza personale per i Progetti individuali di vita indipendente, che trovano copertura sul capitolo 00.00.000.00000 del bilancio regionale.

Con la presente Legge, inoltre, Regione Lombardia istituisce, all'interno del Fondo per la Non Autosufficienza, un fondo regionale integrativo, a garanzia dell'omogeneità di accesso alla misura dell'assistenza personale, di cui all'art. 7 della presente Legge.

ARTICOLO 13 MISURE ATTUATIVE

La Giunta regionale deve assicurare l'attuazione di quanto previsto dalla presente Legge, con riferimento alla pianificazione di tutte le misure che riguardano le persone con disabilità.

Il Consiglio regionale, entro 180 giorni dall'approvazione della presente Legge, istituisce un Comitato di monitoraggio sull'implementazione della presente Legge, al quale partecipano dirigenti e tecnici della Regione, rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, rappresentanze degli Enti gestori, degli Enti locali, delle Aziende sociosanitarie e delle Agenzie di Tutela della Salute.

Il Comitato di monitoraggio acquisisce dati e informazioni da parte della Giunta regionale, ATS, ASST e degli Ambiti sociali e fornisce indicazioni al Consiglio regionale e alla Giunta regionale in merito all'assunzione di eventuali atti o iniziative.

Nell'ambito delle rispettive competenze il Consiglio e la Giunta regionale approvano i necessari atti amministrativi al fine di favorire l'armonizzazione degli interventi in ambito educativo, scolastico e lavorativo di competenza regionale con quanto previsto dalla presente Legge.

La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'approvazione della presente Legge elabora, di concerto con le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, le rappresentanze degli Enti gestori e gli Enti locali e il coinvolgimento di ATS e ASST, le Linee Guida volte a definire:

- a. le modalità di formazione e funzionamento dell'Agenzia per la vita indipendente;
- b. indicazioni operative per lo svolgimento e l'implementazione della valutazione multidimensionale e della coprogettazione;
- c. uno schema di riferimento per la definizione del Budget di progetto predisponendo anche appositi supporti documentali;
- d. modelli di riferimento per la formalizzazione degli accordi con l'insieme degli enti coinvolti nei singoli Progetti individuali di vita indipendente.

Milano - 23 novembre 2020

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

**«POLITICHE DI WELFARE SOCIALE REGIONALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
ALLA VITA INDIPENDENTE E ALL'INCLUSIONE SOCIALE
DI TUTTE LE PERSONE CON DISABILITÀ»**

Il presente progetto di legge è proposto da LEDHA
Lega per i diritti delle persone con disabilità

È frutto di un lungo lavoro di confronto che ha coinvolto
il Consiglio Direttivo e i rappresentanti di diverse associazioni

Si ringraziano, per l'impegno profuso,
tutti gli operatori coinvolti e in particolare
il Centro Antidiscriminazione Franco Bompreszi

Questa proposta deve molto all'esperienza del progetto L-inc
realizzato all'interno del Bando Welfare in azione
di Fondazione Cariplo

e in particolare del lavoro di revisione attuato
dal Prof. Avv. Giuseppe Arconzo e dal Dott. Stefano Bissaro
dell'Università degli Studi di Milano

fish
onlus federazione italiana
per il superamento dell'handicap



27 COORDINAMENTI E ASSOCIAZIONI ADERENTI
IN RAPPRESENTANZA DI OLTRE 200 REALTÀ LOMBARDE



CENTRO ANTIDISCRIMINAZIONE
Francob**omprezzi**